

# **REGOLAMENTO DELLE REGATE DI VOGA ALLA VENETA**

## **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 – Delle regate

## **TITOLO II – ISCRIZIONE ALLE REGATE**

Art. 2 – Bando di concorso

Art. 3 – Presentazione della domanda d'iscrizione

Art. 4 – Selezioni eliminatorie

Art. 5 – Consegna e cura delle imbarcazioni da regata

## **TITOLO III – COMMISSIONE TECNICO DISCIPLINARE**

Art. 6 – Compiti e funzioni

Art. 7 – Nomina e composizione

Art. 8 – Durata del mandato, dimissioni, decadenza, incompatibilità

Art. 9 – Convocazione e riunioni

Art. 10 – Segnalazioni

Art. 11 – Modalità e termini per l'esame delle segnalazioni

Art. 12 – Dispositivo e motivazione

## **TITOLO IV – DEI GIUDICI DI REGATA**

Art. 13 – Compiti e funzioni dei Giudici di Gara

Art. 14 – Albo dei Giudici di Gara

## **TITOLO V – SVOLGIMENTO DELLA REGATA**

Art. 15 – Presentazione al campo di gara

Art. 16 – Estrazione dei numeri d'acqua e stesura del cordino

Art. 17 – Partenza della regata, sua ripetizione

Art. 18 – Partenza irregolare

Art. 18 – Tratto di corsia

Art. 20 – Tratto a voga libera

Art. 21 – Definizione di abbordaggio

Art. 22 – Superamento "al campo"

Art. 23 – "Giro del paletto"

Art. 24 – Sospensione della regata

Art. 25 – Conclusione della regata

Art. 26 – Ordine di arrivo e premiazioni

## **TITOLO VI – DELLE INFRAZIONI DI REGATA E LORO SANZIONI**

Art. 27 – Infrazioni di regata

Art. 28 – Sanzioni irrogabili

## **TITOLO VII – NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Art. 29 – Doveri ed obblighi

Art. 30 – Responsabilità

Art. 31 – Principio del risultato conseguito in regata

Art. 32 – Frode sportiva

Art. 33 – Illecito sportivo

Art. 34 – Aggressioni, insulti, minacce

Art. 35 – Antidoping

Art. 36 – Sponsor

Art. 37 – Videoregistrazioni e riprese televisive

## TITOLO I PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1 Delle regate

L'Amministrazione Comunale di Venezia, al fine di conservare e sviluppare la tradizione della voga in uso nella laguna, organizza regate di voga alla veneta secondo un calendario che viene definito di anno in anno con apposito provvedimento, nel rispetto, per quanto possibile, delle scadenze tradizionali.

Le regate sono disciplinate dalle norme del presente Regolamento, nonché dello specifico bando di concorso.

Per l'organizzazione e lo svolgimento delle regate gli Uffici del competente Assessorato si avvalgono della collaborazione della Commissione Tecnico Disciplinare, dei Giudici di Regata e/o della loro Associazione, del Giudice Coordinatore, nonché del parere consultivo dei rappresentanti dei Regatanti qualora costituiti in Associazione.

## TITOLO II ISCRIZIONI ALLE REGATE

### Articolo 2

#### Bando di concorso

L'Amministrazione Comunale, tramite gli Uffici del competente Assessorato provvede a redigere e a pubblicizzare per ciascuna regata i relativi bandi di concorso.

Nel bando devono apparire chiaramente: la denominazione della regata, la data e l'orario di svolgimento, le imbarcazioni sulle quali si misureranno i Regatanti, gli eventuali limiti d'età, il percorso, le modalità d'iscrizione, i documenti da presentare insieme alla domanda d'iscrizione, la data di scadenza delle iscrizioni, gli indumenti da indossare durante la regata, la data e il luogo delle eventuali selezioni, l'ammontare dei premi e delle indennità, l'ammontare del deposito cauzionale per i Regatanti che intendano presentare segnalazioni, le modalità di ritiro e restituzione delle imbarcazioni, nonché altre eventuali prescrizioni stabilite in accordo con la Commissione Tecnico Disciplinare.

### Articolo 3

#### Presentazione della domanda d'iscrizione

Con la presentazione della domanda d'iscrizione, redatta e sottoscritta secondo le modalità prescritte, il Regatante accetta incondizionatamente tutte le norme del presente Regolamento e riconosce espressamente che l'unico organo deputato a dirimere le controversie relative a qualsiasi aspetto delle regate e delle selezioni eliminatorie nonché all'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento è la Commissione Tecnico Disciplinare .

Non sarà accettata la domanda di iscrizione degli equipaggi che non presentino, contestualmente alla domanda e per ciascuno dei componenti, il certificato medico di idoneità specifica, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia delle competenti Unità Sanitarie Locali.

### Articolo 4

#### Selezioni eliminatorie

Qualora le domande di partecipazione, presentate nei termini e nei modi prescritti, dovessero essere superiori a nove, gli Uffici del competente Assessorato provvederanno, secondo modalità prestabilite dalla Commissione Tecnico Disciplinare, a suddividere i concorrenti in batterie al fine di selezionare i nove equipaggi concorrenti e l'eventuale equipaggio di riserva.

Le prove di selezione eliminatorie restano disciplinate, in quanto applicabili, dalle norme del presente Regolamento.

### Articolo 5

#### Consegna e cura delle imbarcazioni da regata

Ai Regatanti in ruolo saranno assegnate le imbarcazioni mediante sorteggio.

Dal momento della consegna delle imbarcazioni fino al momento della loro restituzione, i Regatanti di ogni equipaggio saranno considerati responsabili della buona conservazione del materiale avuto in uso.

Qualora, previa verifica tecnica ed esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore, gli Uffici del competente Assessorato constatassero danneggiamenti, oppure fossero rilevate ritardate o mancate restituzioni, l'equipaggio che risultasse responsabile sarà chiamato a risarcire il danno che avverrà innanzitutto con la rivalsa sull'importo del premio di regata e/o sull'indennità di allenamento.

Resta nella competenza della Commissione Tecnico Disciplinare comminare all'equipaggio ritenuto responsabile i provvedimenti sanzionatori che riterrà opportuni.

### TITOLO III DELLA COMMISSIONE TECNICO DISCIPLINARE

#### Articolo 6

##### Compiti e funzioni

##### La Commissione

- a) Collabora con gli Uffici del competente Assessorato alla programmazione annuale delle regate ed alla definizione del contenuto dei singoli bandi di concorso;
- b) indica al competente Ufficio Comunale i criteri cui attenersi per la eventuale formazione delle batterie di selezione;
- c) nomina annualmente il Giudice Coordinatore che potrà essere rinnovato al massimo per altri due mandati consecutivi scegliendolo a sua discrezione tra persone che abbiano dimostrato particolare interesse e competenza per lo sport della voga alla veneta, preferibilmente tra gli arbitri iscritti all'Albo. Nel caso in cui il nominato non risultasse iscritto all'Albo dei Giudici di Gara la sua designazione equivale ad iscrizione d'ufficio. Alla scelta non partecipano i membri della Commissione indicati dai Regatanti.
- d) approva le disposizioni del Giudice Coordinatore concernenti i corsi di formazione e di aggiornamento dei Giudici di Gara la loro iscrizione e cancellazione dall'albo e le normative per il loro funzionamento.
- e) esamina e decide su eventuali segnalazioni pervenute per la valutazione di qualsiasi infrazione regolamentare commessa dagli arbitri, dai Regatanti e da coloro che devono dare attuazione alle norme del presente Regolamento.

#### Articolo 7

##### Nomina e composizione

I componenti della Commissione Tecnico Disciplinare vengono nominati dal Sindaco. La Commissione è composta come segue:

- a) tre membri effettivi, più tre membri supplenti tra candidati esperti di voga alla veneta e/o di cultura veneziana. Almeno uno di questi dovrà essere in possesso di cognizioni giuridiche; valutando prioritariamente che almeno uno possa essere un Re/Regina del Remo;
- a<sub>2</sub>) partecipano a titolo gratuito con funzione consultiva, senza diritto di voto, designati dall'Amministrazione Comunale, uno scelto tra candidati espressione degli studenti delle scuole medie secondarie veneziane, l'altro espressione degli studenti universitari degli atenei veneziani.
- b) un membro effettivo ed uno supplente vengono designati dai Regatanti preferibilmente tra candidati esperti di voga agonistica;
- c) un membro effettivo più un supplente designato dai Giudici iscritti all'Albo. Almeno uno dei componenti nominati dall'Amministrazione Comunale dovrà essere di sesso femminile.
- d) i Commissari non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi.
- e) I tre membri di cui al punto a) si intendono appartenenti ad entrambi i generi.

Dopo la designazione dei membri da parte dell'Amministrazione Comunale, gli Uffici del competente Assessorato provvederanno alla definizione delle modalità per la designazione dei membri da parte dei Regatanti.

Per quanto riguarda i membri designati dai Regatanti, verranno considerati membri effettivi coloro che avranno riportato il maggior numero di preferenze.

Hanno diritto di esprimere la loro preferenza tutti coloro che nei due anni precedenti abbiano disputato almeno tre regate e/o selezioni organizzate dall'Amministrazione Comunale ed i Re del remo.

La convocazione degli aventi diritto al voto sarà a cura dell'Amministrazione Comunale.

Qualora, per qualsivoglia ragione o causa, i Regatanti non designassero i componenti della Commissione nei tempi e secondo le modalità sopra definite, anche questi verranno designati dall'Amministrazione Comunale.

## Articolo 8

### Durata del mandato, dimissioni, decadenza, incompatibilità

La Commissione dura in carica un biennio e viene rinnovata prima dell'inizio della stagione remiera successiva.

Nella prima riunione la Commissione procede alla nomina del Presidente e del Vicepresidente.

La carica del Presidente dovrà essere ricoperta da uno dei membri designati dall'Amministrazione comunale.

Tutti i componenti alla scadenza del mandato sono rieleggibili.

L'assenza ingiustificata di un componente per due volte consecutive comporta la sua decadenza e sostituzione.

Nel caso di dimissioni o di decadenza subentreranno i supplenti a partire dal primo.

I componenti della Commissione non possono partecipare, in qualità di Regatanti, a regate organizzate o indette dall'Amministrazione Comunale e non possono espletare le funzioni di Giudice.

Gli stessi non possono partecipare alle riunioni della Commissione in cui si trattino questioni concernenti loro parenti o affini entro il secondo grado o comunque concernenti persone rispetto alle quali essi si trovino in una delle situazioni previste dall'art.51 c.p.c.

## Articolo 9

### Convocazione e riunioni

La Commissione ha sede presso l'Assessorato competente; in tale sede la Commissione, d'intesa con il responsabile di detto Ufficio e con il supporto di personale dell'Amministrazione Comunale (ove necessario), tiene le proprie riunioni, riceve comunicazioni, segnalazioni, ecc., tiene depositati gli atti relativi alla propria attività e i verbali delle riunioni.

In caso di necessità organizzative o per cause non prevedibili, la Commissione, su decisione del Presidente e previa comunicazione agli Uffici del competente Assessorato, può riunirsi in luogo diverso dalla sede istituzionale.

Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le convocazioni sono effettuate dal Vice Presidente. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Giudice Coordinatore.

Le convocazioni devono essere effettuate telefonicamente, via fax o via telematica con almeno ventiquattro ore di anticipo.

Le riunioni sono valide quando vedono la partecipazione della maggioranza dei membri. Le decisioni assunte dalla Commissione sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Il verbale, redatto dal Presidente o da un suo delegato, è sottoposto all'approvazione della Commissione e quindi trasmesso agli Uffici del competente Assessorato al quale è fatto carico di dare attuazione alle delibere adottate.

Tutti i partecipanti alle riunioni della Commissione sono tenuti all'obbligo di segretezza relativamente al processo di formazione delle decisioni ed ai voti espressi dai singoli componenti.

## Articolo 10

### Segnalazioni

Possono inoltrare segnalazioni alla Commissione:

- I Regatanti,
- Il Presidente della Giuria della singola regata,
- Il Giudice Coordinatore,

I Regatanti, fermo il principio che l'ordine di arrivo è da considerarsi immutabile, possono depositare presso gli Uffici del competente Assessorato entro e non oltre le ore 13.00 del 2° giorno lavorativo successivo alla regata (con allegata ricevuta del deposito cauzionale) proprie segnalazioni scritte alla Commissione nei seguenti casi:

- a) qualora ritenessero di aver subito un provvedimento sanzionatorio ingiusto da parte dei giudici;
- b) qualora ritenessero di essere stati danneggiati nel corso della regata senza adozione di adeguati provvedimenti da parte dei giudici.

I Regatanti possono altresì depositare presso il competente Ufficio Comunale entro e non oltre le ore 13.00 del 2° giorno lavorativo in cui ne abbiano avuto notizia (con allegata ricevuta del deposito cauzionale) proprie segnalazioni scritte alla Commissione nell'ipotesi in cui il competente Ufficio Comunale abbia rigettato richieste di revisione in via di autotutela avverso i criteri di formazione delle batterie, ovvero non si sia pronunciato entro tre giorni dalla presentazione della richiesta medesima.

Il Presidente della Giuria della singola Regata può segnalare nel proprio referto, da depositarsi presso gli Uffici del competente Assessorato entro e non oltre le ore 10.00 del 1° giorno lavorativo successivo alla regata, eventuali episodi ritenuti passibili di applicazione di sanzioni disciplinari da parte della Commissione di cui si siano resi protagonisti i Regatanti o i componenti della giuria.

Il Giudice Coordinatore può segnalare, mediante deposito presso gli Uffici del competente Assessorato di apposito atto scritto, ogni questione, anche eventualmente sottopostagli dai singoli giudici, che ritenga utile o necessario far valutare dalla Commissione.

## Articolo 11

### Modalità e termini per l'esame delle segnalazioni

Gli Uffici del competente Assessorato, non appena scaduto il termine per il loro deposito, notiziano la Commissione circa le eventuali segnalazioni pervenute.

La Commissione esamina tutte le eventuali segnalazioni di norma entro le ore 24 del giorno feriale successivo al termine di scadenza del deposito delle stesse.

I soggetti interessati dalla segnalazione devono essere informati ed invitati ad esprimere le loro giustificazioni.

La Commissione può convocare chiunque ritenga necessario ai fini dell'accertamento dei fatti, così come acquisire prove documentali e testimoniali, videoregistrazioni, immagini fotografiche e televisive che reputasse necessarie.

I convocati possono farsi assistere ma non rappresentare da persona di fiducia; quest'ultima non potrà appartenere al ruolo dei Regatanti iscritti alla competizione relativamente alla quale è sorta la contestazione.

Chi, convocato, non si presenti senza giustificato motivo, verrà sottoposto a provvedimento disciplinare. L'assenza del convocato non pregiudica lo svolgimento dell'attività della Commissione.

Alla convocazione possono partecipare solo le parti in causa e chi eventualmente li assiste. La decisione dovrà essere adottata e pubblicata comunque prima della scadenza dei termini per l'iscrizione alla successiva regata in programma, o, ove tali termini per la loro imminenza, non possano venir rispettati, entro il giorno precedente alla disputa delle selezioni eliminatorie della successiva regata in programma.

## Articolo 12

### Dispositivo e motivazione

La decisione della Commissione è inappellabile e definitiva ed è pronunciata attraverso un dispositivo che verrà pubblicato entro un giorno dalla decisione. La motivazione sarà resa nota entro sette giorni dal deposito del dispositivo.

La decisione deve motivatamente disporre anche in ordine all'incameramento o alla restituzione del deposito cauzionale.

I provvedimenti vengono annotati in apposito casellario, tenuto dagli Uffici del competente Assessorato, dove permangono in efficacia per la stagione in corso e le tre successive.

## TITOLO IV DEI GIUDICI DI REGATA

### Articolo 13

#### Compiti e funzioni dei Giudici di regata

I giudici di gara controllano l' idoneità dell' approntamento del campo di gara dando le eventuali disposizioni ritenute necessarie; dirigono la regata e le eventuali selezioni eliminatorie adottando le decisioni tecniche e disciplinari loro attribuite dal presente Regolamento.

Essi vengono designati per ogni singola manifestazione dal Giudice Coordinatore, nominato annualmente dalla Commissione Tecnico Disciplinare.

Il Giudice Coordinatore provvederà ad individuare tra i Giudici di gara un proprio sostituto per i casi di temporaneo impedimento.

Nel designare i giudici necessari per ogni singola manifestazione, il Giudice Coordinatore provvederà ad affidare loro gli incarichi di :

- Presidente di giuria;
- Giudice di partenza;
- Giudice di percorso;
- Giudice di arrivo.

Resta comunque nella facoltà del Giudice Coordinatore ricoprire direttamente tali incarichi se iscritto all' albo dei giudici.

Il Giudice Coordinatore, con l' approvazione della Commissione Tecnico Disciplinare, provvederà a redigere apposite norme per definire gli specifici compiti delle singole figure di giudice ed i rapporti tra gli stessi ed il Giudice Coordinatore.

Non possono svolgere la funzione di giudici di gara i componenti della Commissione Tecnico Disciplinare, nonché parenti ed affini fino al secondo grado con i concorrenti o coloro che con gli stessi si trovino in una delle situazioni previste dall' art. 51 c.p.c.

Altresì, per tutto il tempo dell'incarico il Giudice coordinatore non può svolgere nessuna delle funzioni di Giudice di regata salvo di carenza di organico.

### Articolo 14

#### Albo dei Giudici di regata

I nominativi dei giudici ritenuti idonei vengono iscritti su proposta del Giudice Coordinatore e con l' approvazione della Commissione Tecnico Disciplinare o direttamente da quest'ultima in un apposito albo custodito presso gli Uffici del competente Assessorato.

Il Giudice Coordinatore, d' intesa con la Commissione Tecnico Disciplinare, organizza periodicamente corsi di formazione per aspiranti arbitri e corsi di aggiornamento per gli arbitri già iscritti definendone requisiti e modalità.

Prima dell' inizio di ogni stagione remiera, con l' approvazione della Commissione Tecnico Disciplinare, i Giudici Coordinatori provvedono all' aggiornamento dell' Albo, anche con la cancellazione dei nominativi ritenuti non più idonei, i quali potranno presentare alla Commissione Tecnico Disciplinare eventuali memorie difensive per una definitiva valutazione. I Giudici confermati tecnicamente atti all' attività, a carico dell' Amministrazione Comunale, dovranno depositare presso gli Uffici del competente Assessorato un certificato medico di idoneità sportiva non agonistica con decadenza annuale.



## TITOLO V SVOLGIMENTO DELLA REGATA

### Articolo 15

#### Presentazione al campo di gara

Il giorno della regata, indossando la divisa prescritta dal bando di regata, i Regatanti dovranno trovarsi nel luogo designato per la partenza con un anticipo di mezz'ora sull'orario di partenza previsto dal bando di regata.

Le forcole dovranno risultare inserite negli appositi fori e potranno essere variamente inclinate; i remi e le forcole dovranno presentare le caratteristiche tradizionali in uso nella voga alla veneta.

Ulteriori prescrizioni potranno essere dettate da apposito disciplinare.

### Articolo 16

#### Estrazione dei numeri d'acqua e stesura del cordino

Prima dell'estrazione dei numeri d'acqua, i Regatanti saranno avvisati delle eventuali varianti di percorso o di altre modifiche che si fossero rese necessarie per cause impreviste, che dovranno essere disciplinatamente rispettate.

Si procederà con la stesura del cordino di partenza, operazione che sarà eseguita consultando il parere dei rappresentanti di ciascun equipaggio.

Seguirà l'estrazione dei numeri d'acqua, a cui sono tenuti a presenziare i rappresentanti degli equipaggi (riserva compresa).

La regata avrà luogo quando gli equipaggi presenti non siano inferiori al numero di sette.

### Articolo 17

#### Partenza della regata, sua ripetizione

In base al numero d'acqua assegnato dal sorteggio, gli equipaggi dovranno trovarsi nelle vicinanze almeno cinque minuti prima della partenza e raccogliere prontamente il cordino di partenza all'avviso del Giudice.

La riserva dovrà collocarsi nel luogo che sarà eventualmente indicato dal Giudice e potrà seguire la regata a debita distanza e comunque costantemente in coda all'ultima imbarcazione e seguendo le indicazioni della giura.

Dopo aver constatato la regolarità dell'allineamento, il "via" sarà dato dal giudice competente con un colpo di pistola, oppure "alla voce" con idoneo strumento di amplificazione

### Articolo 18

#### Partenza irregolare

In caso si verifichi una partenza irregolare, il Giudice sospenderà immediatamente la regata e farà nuovamente allineare gli equipaggi per una nuova partenza.

### Articolo 19

#### Tratto in corsia

Nel caso in cui un tratto della regata si svolga entro un percorso suddiviso in corsie, ciascun equipaggio dovrà obbligatoriamente mantenere la rotta all'interno della corsia assegnatagli con l'estrazione dei numeri d'acqua o indicata dai giudici competenti fino al termine dei galleggiamenti segnaletici.

In ogni caso gli equipaggi dovranno mantenere una posizione tale da non provocare accavallamento di remi con equipaggi delle corsie limitrofe.

## Articolo 20

### Tratto a voga libera

Nel tratto a voga libera gli equipaggi dovranno regolare la propria direzione e velocità in modo da non provocare accostamenti oltre lo spazio che consenta una libera voga agli altri concorrenti, accavallamenti di remi, dirottamenti forzati di altre imbarcazioni, attraversamenti di rotta altrui e qualunque altro “impasso” alla libera corsa degli equipaggi in gara.

Sarà sanzionato l’equipaggio che nello scegliere una rotta costringa in questo modo altro o altri equipaggi a saltare una o più vogate per evitare di urtare l’imbarcazione che ha deviato.

## Articolo 21

### Definizione di abbordaggio.

Per abbordaggio si intende l’urto fra le imbarcazioni o il contatto dei remi, che avviene fra due o più equipaggi concorrenti, e che abbia quale risultato finale quello di danneggiare l’avversario bloccandone o impedendone la libera voga.

In caso di abbordaggio la responsabilità verrà attribuita all’equipaggio dell’imbarcazione che, per prima, ha deviato dalla propria rotta senza esserne costretto.

Non è considerato abbordaggio il contatto che non influisca sull’andamento della regata.

## Articolo 22

### Superamento “al campo”

Se un equipaggio intende tentare il superamento di altri che lo precedono, dovrà dirottare a destra (“stagando”) o a sinistra (“premando”) rispetto alla linea di rotta dell’imbarcazione che lo precede, a condizione che vi sia lo spazio utile per il regolare movimento dei remi, che non venga impedito ad altri di operare tentativi di sorpasso già in atto e che avvenga senza creare intralci di qualsiasi tipo.

L’equipaggio che sta per essere superato dovrà a sua volta mantenere la propria rotta senza effettuare deviazioni tese ad impedire il superamento stesso, fatto salvo il caso in cui le deviazioni siano necessitate dall’andamento o dalle caratteristiche del percorso.

Eseguito il superamento degli avversari, l’equipaggio potrà rientrare nella propria rotta precedente solo se li avrà nettamente superati.

## Articolo 23

### “Giro del paletto”

Giungendo in prossimità del “giro del paletto”, (che avverrà “premando” o “stagando” secondo quanto comunicato ai regalanti prima della partenza), il Giudice competente comunicherà agli equipaggi di predisporre alla “volta”.

Qualora la regata si presenti in formazione di fila, dopo l’avviso di “volta” non è ammesso alcun tentativo di superamento all’interno fino al termine della manovra di “zirada” mentre è consentito quello effettuato “al campo” all’esterno, purché ciò avvenga al largo e senza impedire la libera voga agli equipaggi posti all’interno.

Se la regata si presenta in formazione non di fila, a parità di posizioni le imbarcazioni girano appaiate, mentre le imbarcazioni posizionate “al campo” all’esterno potranno accodarsi solo essendovi lo spazio sufficiente, altrimenti dovranno girare al largo procurando di non impedire la libera voga agli altri equipaggi.

Nel caso in cui la fila delle imbarcazioni si formi “al campo” all’esterno e uno o più equipaggi si trovino collocati all’interno, la precedenza alla “volta” spetta senz’altro all’imbarcazione posizionata all’interno sempreché si trovi con la prua oltre la metà della barca dell’imbarcazione che precede.

Nel caso di rallentamento delle battute di voga dell'equipaggio che precede, quello che segue dovrà adeguare la sua andatura alla diversa velocità, osservando la distanza di rispetto al fine di consentire all'avversario il "giro del paleto" senza intralci.

E' ammesso anche in questo caso il tentativo di superamento "al campo" all'esterno, mentre è di norma vietato il superamento all'interno, salvo il caso in cui l'imbarcazione che precede si allarghi in modo tale da consentire un agevole inserimento di quella che segue; quest'ultima dovrà in ogni caso evitare contatti con la imbarcazione che precede o con il remo del suo poppiere che creino danno.

Il "giro del paleto" ha termine quando l'imbarcazione ha completamente aggirato il palo o il galleggiante, oppure, nel caso in cui siano utilizzate più boe, quando l'ultima sarà sfilata di poppa.

#### Articolo 24

##### Sospensione della regata

La regata potrà essere sospesa dal Giudice competente e ritenuta conclusa qualora gli stessi ravvisino inconvenienti di eccezionale rilevanza anche provocati da terzi estranei alla regata e che coinvolgono la pluralità degli equipaggi. In questo caso la regata potrà essere dichiarata terminata e saranno acquisite come definitive le posizioni ricoperte in quel momento dagli equipaggi.

#### Articolo 25

##### Conclusione della regata

Il traguardo della regata si intende raggiunto quando l'estremità anteriore del ferro di prua oltrepassa la linea del traguardo così come prestabilita dal Giudice competente. Gli equipaggi riceveranno un avviso acustico nel momento in cui avranno ufficialmente concluso la regata.

Dopo aver superato il traguardo, le imbarcazioni lasceranno libero con sollecitudine lo specchio d'acqua per permettere l'arrivo degli equipaggi che seguono.

#### Articolo 26

##### Ordine di arrivo e premiazioni

L'esito ufficiale della regata corrisponderà all'ordine d'arrivo comunicato dal Presidente della Giuria, alla luce delle decisioni assunte dai Giudici. In nessun caso l'ordine arrivo così comunicato potrà subire variazioni.

Arrivato l'ultimo equipaggio, gli interessati si atterranno alle disposizioni dell'organizzazione per la cerimonia della premiazione e per ricevere i premi e le bandiere corrispondenti all'ordine di arrivo.

## TITOLO VI DELLE INFRAZIONI DI REGATA E LORO SANZIONI

### Articolo 27

#### Infrazioni di regata

Rientra nella competenza della Giuria valutare e sanzionare le seguenti infrazioni al Regolamento:

– Manomissione delle imbarcazioni e delle attrezzature.

Qualora venga rilevata una modifica dell'imbarcazione rispetto all'assetto originario della consegna e/o le attrezzature (remi e forcole) non dovessero corrispondere alle caratteristiche tradizionali in uso nella voga alla veneta. Il Giudice competente inviterà l'equipaggio all'immediato ripristino dell'assetto o delle caratteristiche originarie. Qualora il ripristino conforme a quanto prescritto non fosse possibile o immediatamente attuabile, l'equipaggio verrà squalificato.

– Ritardo all'estrazione dei numeri d'acqua.

Preferibilmente il poppiere, protrattosi oltre i cinque minuti rispetto all'avviso di estrazione dei numeri d'acqua ("poppiere a terra!") comporta un richiamo. L'eventuale assenza per ritardo dell'equipaggio non impedirà l'estrazione che sarà effettuata comunque.

– Ritardo alla partenza

Il ritardo nel posizionamento al cordino protrattosi oltre i cinque minuti rispetto all'orario di partenza è equiparato ad un richiamo per partenza irregolare.

– Partenza irregolare

L'equipaggio che provoca una partenza irregolare sarà ammonito con un richiamo. Qualora lo stesso equipaggio si rendesse responsabile di un'ulteriore irregolare partenza, lo stesso verrà squalificato.

– Invasione di corsia

La invasione della corsia adiacente con l'imbarcazione o con i remi, anche se temporanea, qualora determini danno ad altri concorrenti, comporta la squalifica dalla regata e l'immediato abbandono del campo di regata, fatto comunque salvo il caso in cui il Giudice competente ravvisi nella deviazione una causa di forza maggiore.

– Infrazioni del tratto a voga libera

Nel caso in cui l'equipaggio ignori le indicazioni del Giudice competente, esso dovrà essere immediatamente sanzionato in base all'entità della violazione ed alla recidiva. Ogni deviazione che provochi intralcio alla libera voga degli equipaggi, l'accavallamento di remi, il dirottamento forzato di altre imbarcazioni, gli attraversamenti di rotta altrui ed ogni altra molestia dovrà essere immediatamente sanzionata in base alla gravità. In caso di squalifica, l'equipaggio dovrà immediatamente abbandonare il campo di regata.

– Abbordaggio

Verificandosi il caso di abbordaggio, l'equipaggio ritenuto responsabile dovrà essere immediatamente sanzionato in base all'entità della violazione.

– Infrazione al "giro del paletto"

Urtare con la prua l'imbarcazione che precede mentre "volta", oppure impedirne la libera voga, costituisce infrazione che deve essere sanzionata in base alla gravità rilevata. Non è considerato urto il contatto lieve che non danneggia l'equipaggio che precede.

Il mancato "giro del paletto" o il mancato rispetto di uno o più galleggianti predisposti per la volta, determinerà la squalifica dell'equipaggio, salvo che la mancata volta o rispetto sia stato determinato da scorrettezza da parte di altri concorrenti, nel qual caso resta nella facoltà del Giudice competente dare le disposizioni per un corretto ristabilimento delle giuste posizioni.

Resta sempre in facoltà dell'equipaggio che non abbia girato tempestivamente "il paletto" o rispettato una o più boe di ripetere "la volta" ma con divieto assoluto di arrecare danno od intralcio agli altri equipaggi.

– Infrazioni durante la cerimonia di premiazione

La mancata presentazione al palco delle premiazioni e/o il rifiuto a ritirare "la bandiera" il premio o il suo plateale maltrattamento dev'essere rilevato dal Giudice competente e segnalato alla Commissione Tecnico Disciplinare

– Pubblicità abusiva

L'eventuale utilizzo da parte dei Regatanti, in assenza della prescritta autorizzazione, di scritti o logo pubblicitari sulle divise, sulle imbarcazioni e sulle relative attrezzature dev'essere rilevato dal giudice competente e segnalato alla Commissione Tecnico Disciplinare

## Articolo 28

### Sanzioni irrogabili

Le sanzioni comminabili ai Regatanti per comportamenti non regolamentari posti in essere prima, durante e dopo la disputa di una regata, devono ispirarsi al principio della proporzionalità rispetto alla gravità dell'infrazione commessa.

– Rientra nella competenza dei Giudici l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo: in caso di lievi infrazioni al Regolamento od inottemperanza alle disposizioni impartite;
- b) diffida: in caso di rilevanti infrazioni al Regolamento od inottemperanza alle disposizioni impartite o, automaticamente, in caso di un secondo richiamo;
- c) squalifica dalla regata in corso: in caso di gravi infrazioni al Regolamento o, automaticamente, in caso di seconda diffida.

– Rientra nella competenza della Commissione Tecnico Disciplinare l'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti punti a) e b), nonché delle seguenti ulteriori sanzioni:

- a) squalifica per una o più regate di successiva effettuazione;
- b) ritiro del premio e/o dell'indennità spettante, in base alla gravità riscontrata, e come pena accessoria alle sanzioni di cui ai punti a), b), c) e d) che precedono.

La squalifica per una regata di successiva effettuazione avverrà automaticamente quando un Regatante abbia cumulato anche in distinte occasioni provvedimenti sanzionatori equivalenti a due diffide.

L'annotazione di due richiami acquista efficacia di una diffida.

Per la categoria dei "giovanissimi" la/le giornate di squalifica saranno scontate nelle regate riservate.

Richiami e diffide verranno annotati in un apposito registro, depositato presso il competente gli Uffici del competente Assessorato, dove permarranno in efficacia per la durata della stagione agonistica in cui sono stati comminati e per i tre anni successivi.

Il provvedimento di squalifica che eccezionalmente intervenga dopo la scadenza del termine per l'iscrizione ad una regata comporterà per l'equipaggio la possibilità di sostituire lo squalificato; il provvedimento di squalifica che eccezionalmente intervenga dopo il superamento delle selezioni comporterà l'esclusione dalla regata dell'intero equipaggio (salvo il bando non preveda una riserva); in tal caso all'equipaggio escluso comporterà solo l'eventuale indennità di allenamento.

Rientra altresì nella competenza della Commissione Tecnico Disciplinare l'applicazione delle seguenti sanzioni nei confronti dei Giudici:

- a) richiamo: in caso di lievi infrazioni al Regolamento od inottemperanza alle disposizioni impartite;
- b) diffida: in caso di rilevanti infrazioni al Regolamento od inottemperanza alle disposizioni impartite o, automaticamente, in caso di un secondo richiamo;
- c) sospensione dalle funzioni: in caso di gravi infrazioni al regolamento od inottemperanza alle disposizioni impartite per un periodo commisurato alla rilevanza dei fatti o, automaticamente, in caso di seconda diffida.

Alle riunioni della Commissione Tecnico Disciplinare in cui si discuta dell'applicazione delle sanzioni nei confronti dei giudici partecipa, sempre con voto consultivo, anche il Giudice Coordinatore, salvo non si tratti di sanzioni nei suoi confronti.

## TITOLO VII NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

### Articolo 29

#### Doveri ed obblighi.

Tutti i Regatanti iscritti ad una delle regate organizzate dall'Amministrazione Comunale hanno il dovere di comportarsi con lealtà e correttezza, sia nel campo di regata che fuori di esso, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni che regolano la partecipazione allo sport in generale ed alla voga veneta in particolare.

A tutte le persone contemplate nel presente Regolamento è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone od organi operanti nell'ambito delle regate di cui al presente regolamento.

I Regatanti ed i Giudici di gara sono tenuti ad osservare i provvedimenti e le decisioni assunti dalla Commissione Tecnico Disciplinare.

Qualsiasi membro della Commissione Tecnico Disciplinare può essere immediatamente revocato nel suo incarico su decisione del Sindaco, qualora venisse rilevato nel suo comportamento palesi violazioni del presente Regolamento

E' consentito all'interessato di far pervenire direttamente al Sindaco le proprie memorie giustificative.

### Articolo 30

#### Responsabilità

Le sanzioni sono di norma comminate a tutto l'equipaggio. Qualora un Regatante, componente di un equipaggio, esprima nel corso della regata o delle selezioni eliminatorie minacce e/o insulti nei confronti di appartenenti ad uno qualsiasi degli organi deputati alla organizzazione e direzione dell'evento, la sanzione verrà comminata esclusivamente allo stesso.

### Articolo 31

#### Principio del risultato conseguito in regata

Tutti i soggetti contemplati nel presente Regolamento debbono concorrere al regolare svolgimento dell'attività agonistica ed esercitare i relativi controlli, con la preminente finalità del mantenimento del risultato conseguito sul campo.

Nessuno può conseguire indebito profitto da tale risultato se viene successivamente accertato, con provvedimento disciplinare definitivo, che lo stesso deriva da attività illecita oppure è stato ottenuto con la Commissione di una frode o di un illecito sportivo.

### Articolo 32

#### Frode sportiva

Commettono frode sportiva coloro che con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procurano a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

### Articolo 33

#### Illecito sportivo

Commette illecito sportivo chiunque consapevolmente e volontariamente compie o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti illeciti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una regata ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio nella regata.

## Articolo 34

### Aggressioni, insulti e minacce

In qualunque tempo sia commesso ed indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire reato, a tutti i soggetti contemplati nel presente Regolamento è fatto espresso divieto di:

1. minacciare, insultare e e/o intimidire i Giudici di gara per motivi connessi o comunque dipendenti dalle regate, i membri della Commissione Tecnico Disciplinare ed i dipendenti dell'amministrazione comunale addetti alla organizzazione delle regate stesse,
2. esprimere pubblicamente giudizi o rilievi offensivi della reputazione di persone o di organismi operanti nell'ambito del Regolamento.

La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.

A seconda della gravità del fatto e dall'eventuale recidiva, per le violazioni di cui sopra sarà comminata una sanzione proporzionata all'entità della violazione stessa. Nei casi più gravi, può essere comminata l'esclusione dalla partecipazione a tutte le future regate organizzate dall'Amministrazione comunale.

Dall'avvenimento del fatto al momento della sua segnalazione da parte del soggetto leso alla Commissione Tecnico Disciplinare non dovranno trascorrere più di cinque giorni lavorativi. Trascorso il termine temporale anzidetto, il caso non potrà più essere preso in considerazione.

## Articolo 35

### Antidoping

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli antidoping a sorteggio e secondo le normative vigenti. La positività al test, il rifiuto o ritardo di sottoporsi al test antidoping da parte di un Regatante comporterà la sua immediata squalifica, ed il deferimento alla Commissione Tecnico Disciplinare per ulteriori provvedimenti sanzionatori

## Articolo 36

### Sponsor

E' consentito ai Regatanti di utilizzare scritti o loghi pubblicitari sulle divise e sulle attrezzature di proprietà degli stessi in occasione delle regate purchè secondo le modalità e nei limiti di ingombro stabiliti da apposito provvedimento della Giunta Comunale.

Sono escluse in ogni caso le sponsorizzazioni di aziende o marchi che promuovano prodotti o campagne pubblicitarie che sostengano o siano riconducibili, direttamente o indirettamente, ad operazioni di guerra, che abbiano contenuto razzista o sessista o che siano lesive dei diritti e della dignità della persona.

L'utilizzazione è comunque subordinata alla comunicazione almeno entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la regata del contenuto della scritta o del logo alla Direzione degli Uffici del competente Assessorato i quali potranno esprimere diniego nel caso in cui i relativi contenuti vengano ritenuti lesivi dell'immagine di Venezia o del decoro della manifestazione. Non rientra nel divieto l'apposizione sulle divise da regata del nominativo dell'atleta, secondo le dimensioni e la collocazione. stabiliti da apposito provvedimento della Direzione degli Uffici del competente Assessorato.

Le scritte pubblicitarie, qualora apposte, dovranno venir applicate sulle divise da regata di tutti i componenti dell'equipaggio.

Gli Uffici del competente Assessorato provvederanno a fornire al Presidente della Giuria della relativa manifestazione copia delle richieste pervenute che non siano state respinte.

## Articolo 37



## Videoregistrazioni e riprese televisive

All'inizio di ogni stagione remiera gli Uffici del competente Assessorato si raccordano con l'ufficio multimediale comunale per la realizzazione professionale delle videoregistrazioni e/o riprese televisive delle regate comunali.

La Commissione Tecnico Disciplinare ed il Giudice Coordinatore indicano le procedure e le regole necessarie affinché tali riprese siano connotate da continuità corrispondente a tutto il tempo della regata e costituiscano un valido ed affidabile strumento di verifica degli avvenimenti in campo di gara.

Una volta conclusa la ripresa, il filmato va immediatamente depositato presso gli Uffici della Direzione del competente Assessorato e potrà essere acquisito da chiunque abbia un legittimo interesse a fronte dei pagamenti prescritti.

Decorsi i termini per il deposito delle motivazioni delle decisioni dalla Commissione Tecnico Disciplinare, i filmati potranno essere consegnati a chiunque.